VII LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 756

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE PETRO, BORRUSO, SANESE, PORTATADINO, QUA-RENGHI VITTORIA, SQUERI, PORCELLANA, RUBBI EMILIO, AMALFITANO

Presentata il 12 novembre 1976

Modifiche alla legge 8 aprile 1976, n. 278, concernente norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune

Onorevoli Colleghi! — Le prime applicazioni della legge n. 278 del 1976 in materia di decentramento urbano, hanno messo in luce alcuni problemi e difficoltà che ne limitano di fatto l'efficacia quale strumento di effettiva partecipazione popolare e la pongono per alcuni aspetti in contrasto con il dettato costituzionale, nonché con gli intendimenti espressi nella discussione parlamentare sulla legge medesima, volti invece ad affermare il valore e l'importanza dello sviluppo delle autonomie locali e della partecipazione dei cittadini.

È innegabile infatti che alcune disposizioni della legge citata, ed in particolare dell'articolo 3, possono essere considerate come limitatrici sia delle autonomie locali sia della piena partecipazione democratica dei cittadini all'amministrazione della loro comunità, prevedendo detto articolo determinate esclusioni di elettorato attivo, con il vincolo dell'esercizio di quel diritto a condizioni di ordine demografico. Ne risulta che ai comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti non è concesso di costituire attraverso elezioni dirette i consigli di circoscrizione e di attribuire loro le relative

funzioni deliberative previste dalla legge. Di fatto si impone una sostanziale restrizione dell'autonomia locale e si istituisce una evidente disparità di condizione tra comune e comune quindi tra cittadini e cittadini.

A ciò va aggiunto che il disposto della legge introduce per i comuni con popolazione al di sotto di 40.000 abitanti, la possibilità, ove il regolamento comunale lo preveda, di procedere, nelle frazioni di detti comuni, alla elezione diretta dei consigli di circoscrizione, attribuendo loro anche i poteri deliberativi. Si istituisce così, all'interno del medesimo comune, un doppio regime per il quale ad alcuni cittadini, quelli residenti nelle frazioni, vengono riconosciuti e attribuiti determinati diritti, mentre quanti risiedono nel rimanente territorio comunale vedono i loro rappresentanti necessariamente dal consiglio comunale e provvisti dei soli poteri consultivi.

Anche da questo punto di vista non può dunque sottacersi il fondato sospetto di una illegittimità costituzionale della normativa creandosi, addirittura in seno al VII LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

medesimo comune, evidenti disparità di condizione tra i cittadini per l'esercizio dei diritti fondamentali relativi alla partecipazione democratica al governo della cosa pubblica.

D'altronde, l'articolo 5 della Costituzione, nell'ammettere la possibilità dell'attuazione delle autonomie locali non crea alcuna subordinazione a criteri demografici o di altro genere, criteri che sono pure assenti dalla previsione dell'articolo 128 espressamente richiamato dalla legge numero 278.

Pur comprendendo le ragioni che possono avere ispirato l'attuale stesura della legge n. 278, ci sembra doveroso ovviare ai problemi citati, che assumono rilevanza ancora maggiore nella pratica concreta, rimuovendo gli ostacoli che si oppongono ad una situazione di effettiva parità fra tutti i comuni e tutti i cittadini, garantendo ad ogni ente locale la possibilità di

optare, ove lo ritenga opportuno, per la costituzione dei consigli di circoscrizione mediante elezioni dirette e di attribuire ad essi i poteri deliberativi che in tal caso la legge prevede. Si restituisce così alle autonomie locali il pieno diritto di decidere responsabilmente, secondo le caratteristiche e le esigenze della realtà e della vita locale, in merito alle modalità di costituzione degli organi del decentramento ed alle attribuzioni che ad essi sono assegnate, ovviamente nell'ambito di quanto la legge nel suo complesso stabilisce e che, in particolare, istituisce la connessione fra attribuzione di poteri deliberativi ed elezioni dirette.

Per questi motivi confidiamo in una sollecita approvazione della seguente proposta, la cui urgenza è sottolineata dal fatto che proprio in questi mesi numerosi comuni stanno procedendo alla costituzione degli organi del decentramento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legge 8 aprile 1976, n. 278, è modificata come segue:

- « Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- « I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto nei comuni che abbiano conferito ai consigli stessi i poteri consultivi e deliberativi previsti dai successivi articoli 12 e 13 ».

Il secondo comma dell'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4 il punto 4) è sostituito dal seguente:

« 4) le modalità per la elezione dei consigli circoscrizionali, di cui al secondo comma del precedente articolo 3. Al riguardo il regolamento deve stabilire che i consigli di circoscrizione sono eletti dal consiglio comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali e può prevedere forme per la designazione di candidati a consigliere circoscrizionale da parte degli elettori della circoscrizione ».

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Il terzo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
- « I consigli circoscrizionali di cui al primo comma dell'articolo 3 sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale ».
- Il primo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
- « Nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 3, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo il regolamento può delegare funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali, nelle materie attinenti i lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle rispettive circoscrizioni, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di istituto e alla gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.